

Convegno su “TRUST: Novità e Prassi –
Potenzialità applicative per le professioni, le imprese
e le pubbliche amministrazioni”

I Lavori della Commissione per le Regole Contabili del Trustee

Prof. Stefano Zambon

Straordinario di Economia Aziendale, Facoltà di Economia

Direttore CIRAMAP, Università di Ferrara

zambon@economia.unife.it


Ferrara, Università degli Studi, 23-24 Novembre 2006

INTRODUZIONE

L'Istituto del Trust è stato introdotto nell'ordinamento italiano nel 1992 con l'entrata in vigore della L. 364/89 che ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 1985

INTRODUZIONE (segue)


Manca ancora tuttavia una normativa
specificata sugli aspetti contabili
del Trust



- Quali principi e criteri contabili seguire?
- Quali sono le difficoltà e i nodi problematici?

INTRODUZIONE (segue)

- Tuttavia la riforma “Vietti” del Titolo V del C.C. (D.Lgs. 6/2003 in vigore dall’1.1.04) introduce l’istituto dei patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2447-bis ss.)
- Il Trust secondo taluni può essere considerato come una “figura generale” (*genus*), o almeno “contigua” (L. 366/01), rispetto all’istituto dei patrimoni destinati a specifico affare (disponente e gestore-“trustee” coincidono in questo caso)



Possibili soluzioni applicative in via analogica

INTRODUZIONE (segue)

- Altri significativi riferimenti ritraibili da:
 - società di cartolarizzazione (L. n. 130/1999)
 - società di gestione del risparmio (sgr) (TUF)
 - fondi comuni di investimento
 - società fiduciarie

INTRODUZIONE (segue)

L'Associazione "Il Trust in Italia" ha istituito nella primavera del 2006 una Commissione di studio sulle regole contabili del Trustee

12 componenti della Commissione:

M. Boidi (Torino Fiduciaria)

G. Corasaniti (Studio Uckmar)

L. Frascarelli (Assofiduciaria)

M. Lupoi (Assoc. "Il Trust in Italia", coordinatore)

A. Montanari (Studio Frasnedi, Montanari, Cecchetti)

M. Piazza (Studio Piazza)

A. Quagli (Univ. Genova)

F. Riccomagno (Deloitte)

G. Strada (Studio Strada)

U. Strano (San Paolo Fiduciaria)

C.M. Vago (Ernst & Young)

S. Zambon (Univ. Ferrara)

INTRODUZIONE (segue)

- Anche il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha recentemente istituito una Commissione *ad hoc* per lo studio del Trust (coordinatore: dott. R. D'Imperio)

INTRODUZIONE (segue)

Le problematiche contabili del Trust possono essere analizzate secondo tre prospettive:


- A. Quella del Disponente (Settlor)
- B. Quella del Trustee
- C. Quella del Beneficiario

A. IL DISPONENTE

È colui che trasferisce al Trustee la proprietà di un certo bene e/o diritto per uno scopo prestabilito e/o nell'interesse di uno o più beneficiari

A. IL DISPONENTE (segue)


Obbligo di tenuta delle scritture contabili e di redazione del bilancio



- Se **persona fisica** → No
- Se **imprenditore** o **società di persone** per i beni che sono parte dell'impresa (artt. 2214 ss. c.c.)
- Se **società di capitali** (artt. 2423 ss. c.c.)

A. IL DISPONENTE (segue)

Contabilizzazione del Trust e relativi beni



Diverse proposte:

1. Mantenere i beni nella contabilità del disponente, sospendendo la rilevazione di ogni effetto reddituale sino al termine del Trust

→ però art.2423 c.2 c.c. e Princ. Cont. It. n.11
rischio di info. non chiara e fuorviante

A. IL DISPONENTE (segue)

2. Registrare nei conti d'ordine la presenza di beni propri presso terzi (sistema “ns. beni presso terzi”)

Però...

→ Beni non più del disponente

→ Princ. Cont. It. n. 22 →

preferenza per iscrizione in Nota Integrativa

A. IL DISPONENTE (segue)

3. Rilevare una “cessione” e in contropartita un credito nei confronti del Trustee


Solo se:

- il trust non è discrezionale
- disponente e beneficiario coincidono

→ però Princ. Cont. It. n. 15 (iscrivibilità) e problema valutazione credito (presumibile valore di realizzo)

A. IL DISPONENTE (segue)

4. Rilevare una liberalità (Dr: C.E. come componente negativo; Cr: diminuzione attività). Nel caso in cui disponente e trustee siano la stessa persona, possibile fattispecie di autoconsumo (e di autofattura in chiave IVA)



Soluzione più convincente →

uscita a titolo gratuito dal patrimonio del settlor che evidenzia il passaggio di titolarità

A. IL DISPONENTE (segue)

Si potrebbe seguire il metodo di rappresentazione contabile previsto per i patrimoni destinati a uno specifico affare (artt. 2447-sexies c.c. e 2447-septies c.c. e OIC 2) nel caso in cui disponente e trustee corrispondano a un medesimo soggetto obbligato alla tenuta delle scritture contabili e alla redazione del bilancio (cfr. *ultra*)

A. IL DISPONENTE (segue)

A che valore contabilizzare?

- a. Per il bene in trust che esce → valore di bilancio (costo storico o fair value)
- b. Per l'eventuale credito → occorre valutare anno per anno se sussistono le condizioni per applicare l'art. 2426 (n. 8) c.c.

B. IL TRUSTEE

È colui che diviene il solo e legittimo proprietario dei beni in Trust

Si deve attenere a quanto stabilito nell'atto istitutivo del Trust

Oggetto dei lavori della Commissione dell'Associazione "Il Trust in Italia"

B. IL TRUSTEE (segue)

Obbligo di redazione scritture contabili e bilancio

- Se **persona fisica** → No
- Se **libero professionista** → No (a parte casi limite)
- Se **imprenditore o società di persone** (artt. 2214 ss. c.c.)
- Se **società di capitali** (artt. 2423 ss. c.c.)

N.B. I **beni in trust** possono richiedere in sé, per propria natura, la tenuta della contab. e la redazione del bil (es. att. comm. le s.p.a.)

B. IL TRUSTEE (segue)

Diverse proposte per la contabilizzazione dei beni in trust:

I. Completa separazione

II. Separazione parziale → cosiddetto consolidamento sintetico


III. “Distinzione informativa” → cfr. OIC 2

IV. Iscrizione nei conti d'ordine

I. COMPLETA SEPARAZIONE

Conti di sintesi del Trustee composti esclusivamente da beni propri non in Trust (e quindi senza vincolo di separazione)

L'informativa sui beni in trust è inserita in Nota integrativa per massa e tipologia di beni → eventualmente vengono redatti appositi rendiconti per ciascun Trust che possono venir inseriti/allegati al Bilancio del Trustee




Gestioni completamente separate (senza dialogo contab.

II. SEPARAZIONE PARZIALE

Rendiconto separato per ciascun Trust, ma confluenza dei saldi reddituali e patrimoniali di ciascuno Trust nel Bilancio del Trustee (consolidamento sintetico → cfr. criterio del patrimonio netto)

III. DISTINZIONE INFORMATIVA

Soluzione volta ad evidenziare in modo distinto, seppur unitario, nel bilancio il valore dei beni e dei rapporti giuridici, nonché i risultati, di ciascun Trust gestito da un dato Trustee



Parallelismo con la soluzione contabile indicata dal Principio contabile n. 2 dell'OIC per i patrimoni e i finanziamenti destinati a uno specifico affare (26.10.05)

III. DISTINZIONE INFORMATIVA

(segue)

Il c.c. prevede la tenuta di una contabilità separata per i patrimoni destinati a uno specifico affare (artt. 2447-bis ss. c.c.)

Secondo l'OIC (Organismo Italiano di Contabilità), la contabilità separata di tali patrimoni destinati deve essere tenuta nell'ambito del sistema principale dei conti della società c.d. gemmante

III. DISTINZIONE INFORMATIVA

(segue)

Riflessi sul bilancio generale della società gemmante (“trustee”) secondo OIC 2:

Stato Patrimoniale → indicazione delle voci attive e passive del patrimonio destinato:

- a. creando un “di cui”
- b. creando una specifica sottovoce
- c. creando una colonna interna
- d. indicando distintamente attività e passività “destinate” in apposita zona, dopo tutte le altre voci “generali” (voce “E” e voce “F”)²⁴

III. DISTINZIONE INFORMATIVA

(segue)

Conto Economico della società gemmante (“trustee”) → specifica informazione dei costi e ricavi relativi al patrimonio destinato

Nota Integrativa → “informazioni relative ai patrimoni destinati” e precisamente:

- a. tipo di beni che li compongono o di “rapporti giuridici”
- b. criteri di imputazione e ripartizione dei costi
- c. regime di responsabilità

III. DISTINZIONE INFORMATIVA

(segue)

- Il modello proposto dall'OIC è stato fortemente criticato (Dezzani 2004) perché:
 1. Comporta una commistione di valori relativi al patrimonio destinato rispetto a quelli del patrimonio della società gemmante (ad es., debiti o un deficit patrimoniale relativi al patrimonio destinato non sono debiti o una riduzione del patrimonio netto della società madre)
 2. Comporta una possibile perdita di espressività e chiarezza dello S.P. e del C.E. della società gemmante (“trustee”)

IV. CONTI D'ORDINE

Parallelismo con modello di contabilizzazione alternativo a quello indicato dall'OIC 2 relativo ai patrimoni destinati a specifico affare

Dezzani & Dezzani, 2004 → disposizione Banca d'Italia su bilanci istituti bancari e finanziari del 29.3.2000 → sezione su società di cartolarizzazione (legge n. 130/1999)

IV. CONTI D'ORDINE (segue)

- Questo modello alternativo proposto prevede che la contabilità separata richiesta dal c.c. (2447-sexies) sia tenuta nell'ambito dei conti d'ordine:
 1. Rendiconto per ogni operazione di destinazione del patrimonio
 2. Sintesi nei conti d'ordine della società gemmante

IV. CONTI D'ORDINE (segue)

- Inoltre, questo approccio prevede che:
 - a. Info. contabili → prospetti allegati a N.I.
 - b. Costi di gestione del patrimonio destinato → apposito allegato alla N.I.
 - c. C.E. della società di cartolarizzazione (“gemmante”) non deve essere influenzato dalle vicende realizzative relative ai crediti del patrimonio destinato
 - d. Rapporto società/patrimonio destinato → scritture di raccordo indicative delle reciproche posizioni attive e passive

IV. CONTI D'ORDINE (segue)

Critiche a questo approccio:

■ Sistema dei beni di terzi

→ i beni in trust sono di proprietà del trustee (eventualmente solo per i “bare trusts”?)

■ Sistema degli impegni

→ impegno verso i beneficiari può essere solo un obbligo morale, o non esserci

■ Sistema dei rischi

→ rischio dei beni a carico del trustee non sussiste in realtà

■ Inesistenza dei conti d'ordine nel sistema dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS)

SINTESI

Alla Commissione di studio dell'Associazione "Il Trust in Italia" la soluzione I. ("Completa separazione") appare come la più convincente per due principali ragioni:


- Il Quadro Concettuale ("Framework") dello IASB**
- Casi analoghi**

SINTESI

Il Framework IASB

Un'attività contabile (“asset”) è definita come:

“Una risorsa controllata dall'entità come risultati di eventi passati e da cui ci si attende che derivino benefici economici futuri per la stessa entità” (para. 49.a)



Definitivo passaggio da asset come mera proprietà ad asset come generatore di benefici (cfr. già il caso del leasing)

SINTESI

Casi analoghi

Nell'ordinamento giuridico italiano già esistono situazioni in qualche modo analoghe, o almeno avvicinabili, a quella del Trustee, che sono disciplinate normativamente nel senso qui proposto (completa separazione):

- società di cartolarizzazione**
- sgr**
- fondi di investimento**
- società fiduciarie**

SINTESI

Approcci alternativi

Solo in particolarissime situazioni (ad esempio, corrispondenza tra trustee e beneficiario) anche soluzione II.

(“Distinzione informativa all’interno dei conti di sintesi”), ovvero quella dell’OIC 2, potrebbe essere accettabile

Quest’ultima soluzione sembra essere al momento quella privilegiata dalla Commissione presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

B. IL TRUSTEE (segue)

A che valori si rilevano i beni in Trust in Nota integrativa/Rendiconto allegato?

- Il bene in trust rilevato al fair value (mancando il corrispettivo) + valutazione annuale dello stesso
- Il debito verso i beneficiari iscritto al passivo ad un valore pari a quello dell'attivo

B. IL TRUSTEE (segue)

- Valore può far prova nei confronti del *trustee*
- Accrescimento annuale di valore del trust, che confluisce nel montante del Debito vs. Beneficiari se non ha natura certa e determinata di debito si può anche aprire un "Fondo accantonamento beneficiari Trust x"

C. IL BENEFICIARIO

- Il diritto al rendiconto dei beneficiari è al cuore del loro diritto
- Occorre distinguere l'informativa sui beni in Trust nel bilancio del Trustee da rendiconto del Trustee verso i Beneficiari
- Forme di questo rendiconto sono disciplinate da Atto istitutivo del Trust e dall'accordo tra parti → forma essenzialmente libera con utilizzo dei valori di mercato/fair value (audit da definire)

CONCLUSIONI

La contabilizzazione del Trust (ancora poco esplorata) presenta specificità che la distinguono:

- da quella relativa ai patrimoni destinati a specifico affare
- da quella dei leasing finanziari, delle donazioni, e dell'affitto d'azienda

CONCLUSIONI (segue)

Al termine della presente panoramica, alla luce delle esigenze ricordate di chiarezza, correttezza ed intellegibilità a fini di apprezzamento economico, si può concludere che si deve preferire

- approccio della liberalità per contabilità del disponente
- approccio contabilità separata per la contabilità del trustee